

ATTO N. DD 4468

DEL 11/09/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 577

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 185 di Reano al km. 2+220 nel territorio del comune di Buttigliera Alta. Rifacimento griglia stradale. Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere.

Premesso che:

- - La Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori di rifacimento della griglia di raccolta acque piovane posta trasversalmente al senso di marcia lungo la SP n. 185 di Reano nel territorio del comune di Buttigliera Alta al km. 2+220;
 - - la ditta BUILDING & DESIGN 2008 SRL – Via Apuleio, 10 – VILLA DI BRIANO (CE) è l'impresa esecutrice dei lavori, con Direttore Tecnico il geom. Emilio CARANO (cell. 349.4060767) e Responsabile di cantiere il geom. Domenico IOVINE (cell. 335.5732622) con parziale subaffidamento alla Ditta CARELLO & COGERINO (CN) con responsabile di cantiere il geom. Ettore CARELLO (cell. 335.6789333);
 - gli interventi prevedono la chiusura al transito a tutti i veicoli e motoveicoli con deviazione del traffico sulla viabilità locale presente in zona debitamente segnalata a cura della ditta esecutrice i lavori.
- Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di area di cantiere con istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli e motoveicoli lungo la SP n. 185 di Reano nel territorio del comune di Buttigliera Alta al km. 2+220 a far data dalle ore 8,00 del giorno 15.09.2021 sino alle ore del 16,00 giorno 16.09.2021 con deviazione del traffico sulla viabilità locale presente in zona debitamente segnalata a cura della ditta esecutrice i lavori;
- Visti l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
 - Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

- Visti l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- Visti l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *“disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico”*;

Visti:

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 9, geom. Umberto GRIFFA;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la

competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

La istituzione di area di cantiere con istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli e motoveicoli lungo la SP n. 185 di Reano nel territorio del comune di Buttigliera Alta al km. 2+220 a far data dalle ore 8,00 del giorno 15.09.2021 sino alle ore del 16,00 giorno 16.09.2021 con deviazione del traffico sulla viabilità locale presente in zona debitamente segnalata a cura della ditta esecutrice i lavori.

- La ditta BUILDING & DESIGN 2008 SRL – Via Apuleio, 10 – VILLA DI BRIANO (CE) è l'impresa esecutrice dei lavori, con Direttore Tecnico il geom. Emilio CARANO (cell. 349.4060767) e Responsabile di cantiere il geom. Domenico IOVINE (cell. 335.5732622) con parziale subaffidamento alla Ditta CARELLO & COGERINO (CN) con responsabile di cantiere il geom. Ettore CARELLO (cell. 335.6789333), mentre il Direttore dei Lavori è il geom. Umberto GRIFFA della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino (cell. 349.4163231). La regolamentazione stradale sarà effettuata dall'Impresa esecutrice i lavori.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Le imprese avanti indicate, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la

durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 11/09/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese